

02/12/2025

REGOLAMENTO INTERNO

per la **Roccaforte del Sole**
articolazione territoriale di
rappresentanza della base sociale di
Italia Rinnovabile Società
Cooperativa Benefit



Sommario

Dell'articolazione territoriale di rappresentanza della base sociale di ITALIA RINNOVABILE SOCIETÀ CCOOPERATIVA BENEFIT	0
TITOLO I COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI ARTICOLAZIONI TERRITORIALI COOPERATIVA	1
Articolo 1 Ambito di Applicazione	1
Articolo 2 Principi generali	1
Articolo 3 Autonomia Decisionale e Meccanismi di Consultazione Aperta	1
Articolo 4 Requisiti tecnici e dimensionamento degli impianti della CER	1
Articolo 5 Numero ottimale di soci	2
Articolo 6 Durata	2
Articolo 7 Domanda di ammissione	2
Articolo 8 Conferimento di mandato alla CER e impegni in qualità di Socio della CER	3
Articolo 9 Cessazione dell'Accordo con i Soci della CER	3
Articolo 10 Impegni della CER	4
TITOLO II REGIME DI ACCESSO AGLI INCENTIVI	4
Articolo 11 Calcolo dell'Energia Incentivabile	4
Articolo 12 Ripartizione dei Benefici Economici	5
Articolo 13 Pagamento degli Incentivi	5
Articolo 14 Organi della CER	5
Articolo 17 Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore	6
Articolo 18 Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore: Poteri e Funzionamento	6
Articolo 19 Presidente	7
Articolo 20 Comunicazioni all'interno della CER	7
Articolo 21 Trattamento dei Dati Personali	7
Articolo 22 Disposizioni finali	8
ALLEGATO 1 Definizioni e Determinazione del Calcolo dell'Incentivo Spettante al Singolo Socio	9

TITOLO I COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI ARTICOLAZIONI TERRITORIALI COOPERATIVA

Articolo 1 Ambito di Applicazione

1.1 Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 34-bis dello Statuto della Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit e disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile "XXXX" (di seguito "CER"), costituita quale articolazione territoriale della Cooperativa.

1.2 Il Regolamento definisce:

- le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento della CER, comprese le competenze e la composizione degli organi di gestione;
- i criteri per l'attribuzione e la gestione degli incentivi relativi all'energia condivisa e autoconsumata, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 e successive modifiche e delle Regole Operative GSE vigenti;
- le procedure per l'ammissione, i diritti e i doveri dei soci, nonché le modalità di partecipazione alle attività della CER;
- le norme relative alla convocazione e al funzionamento degli organi della CER, ivi compreso il Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore Territoriale;
- i criteri di coordinamento e rendicontazione tra la CER e la Cooperativa, al fine di garantire una gestione coerente con le finalità mutualistiche, ambientali e sociali di quest'ultima.

1.3 I **Soci Consumatori** e i **Soci Produttori** sono soggetti ai medesimi obblighi e impegni previsti dal presente Regolamento, salvo diversa pattuizione contenuta negli accordi specifici di adesione.

1.4 I contratti di messa a disposizione di impianti di produzione da parte di soci o soggetti terzi sono regolati da accordi separati, conformi alle disposizioni del D.M. 16 maggio 2025 e delle Regole Operative GSE 2025, stipulati con la Cooperativa o con la CER secondo i modelli approvati dal Consiglio di Amministrazione.

1.5 Restano estranei al presente Regolamento:

- a) l'autoconsumo fisico dell'energia elettrica prodotta da singoli impianti;
- b) i corrispettivi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

1.6 L'adesione alla CER comporta la presentazione della Domanda di Ammissione, che include il mandato conferito alla Cooperativa quale Soggetto Delegato, ai sensi delle Regole Operative GSE vigenti e del TIAD approvato con Delibera ARERA 727/2022/R/eel e s.m.i.

1.7 Il presente Regolamento si **adeguа automaticamente** alle modifiche normative e regolamentari vigenti in materia di comunità energetiche rinnovabili, fatti salvi gli eventuali adempimenti di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ove richiesta dallo Statuto.

Articolo 2 Principi generali

2.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) opera in conformità ai **principi di condivisione, cooperazione, trasparenza, sostenibilità ambientale e sociale, equità e non lucratività**, perseguendo benefici ambientali, economici e sociali a favore dei propri Soci Cooperatori e delle comunità locali, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del DM 7 dicembre 2023, n. 414, del D.M. 16 maggio 2025 e delle Regole Operative GSE 2025.

2.2 L'attività della CER si ispira ai **valori cooperativi** della porta aperta, della gestione democratica, della partecipazione economica equa, dell'autonomia, della formazione e della collaborazione territoriale, favorendo la partecipazione attiva dei Soci e l'impegno verso la comunità per la riduzione della povertà energetica e la promozione della sostenibilità.

2.3 La **condivisione dell'energia rinnovabile** costituisce il fondamento tecnico e sociale della CER e si realizza attraverso l'autoconsumo virtuale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della Cooperativa o dei Soci.

La condivisione, effettuata in tempo reale mediante la rete pubblica di distribuzione, consente la maturazione degli incentivi economici riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), destinati a generare **benefici collettivi per la comunità** e attribuiti ai Soci secondo criteri di **equità e trasparenza**.

2.4 In coerenza con i **principi mutualistici e di non lucratività**, gli incentivi riconosciuti ai Soci Cooperatori non possono eccedere il valore del costo dell'energia elettrica sostenuto nel periodo di riferimento.

2.5 L'attribuzione degli incentivi è subordinata all'adempimento, da parte del Socio, degli obblighi derivanti dalla **Domanda di Ammissione** e dal presente Regolamento, nonché alla regolarità della posizione associativa ai sensi delle Regole Operative GSE 2025.

2.6 La Cooperativa, in qualità di Soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione economica degli incentivi, percepisce gli importi riconosciuti dal GSE e li redistribuisce ai Soci secondo le **modalità e i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione**.

Articolo 3 Autonomia Decisionale e Meccanismi di Consultazione Aperta

4.1 La Cooperativa, in qualità di ente rappresentante e gestore di più Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), esercita la propria attività **con autonomia gestionale, organizzativa e decisionale**, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

Le articolazioni territoriali della base sociale partecipano ai processi di indirizzo e confronto, senza interferire con le funzioni deliberative di competenza della Cooperativa.

4.2 Il **Consiglio di Amministrazione della Cooperativa** decide in via esclusiva in merito alla pianificazione e realizzazione degli **investimenti**, nonché alla loro destinazione, sulla base di **criteri oggettivi e trasparenti**, tra cui:

- a) la **redditività energetica attesa**, privilegiando progetti con elevata efficienza produttiva o con minori costi unitari di installazione;
- b) il **valore mutualistico**, inteso come capacità di generare benefici condivisi all'interno delle comunità, anche mediante il ricorso a strumenti di prestito sociale o altre forme di partecipazione economica solidale;
- c) la **capacità di autoconsumo**, con priorità ai siti in grado di massimizzare l'utilizzo locale dell'energia prodotta e la riduzione delle perdite di rete.

4.3 La Cooperativa può promuovere **consultazioni aperte** con le articolazioni territoriali e i Soci Cooperatori al fine di favorire una partecipazione informata e consapevole alle proprie decisioni strategiche.

Le consultazioni non hanno carattere vincolante ma costituiscono uno **strumento di confronto partecipativo**, volto a orientare le scelte future e a rafforzare la coesione tra la Cooperativa e le Comunità Energetiche Rinnovabili.

4.4 La Cooperativa garantisce la **trasparenza dei processi decisionali**, assicurando la comunicazione chiara delle scelte effettuate e dei criteri adottati.

Il Consiglio di Amministrazione promuove una cultura di partecipazione e responsabilità condivisa, informando periodicamente le articolazioni territoriali sugli indirizzi strategici, gli investimenti e i risultati conseguiti.

Articolo 4 Requisiti tecnici e dimensionamento degli impianti della CER

5.1 La dimensione e il numero degli impianti che CER sono **determinati dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa**, tenendo conto dei **requisiti stabiliti dalle normative vigenti**, in particolare per accedere alla tariffa incentivante e al contributo di valorizzazione devono:

- essere realizzati mediante nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti;
- essere connessi nella medesima cabina primaria della configurazione di riferimento;
- avere una potenza nominale non superiore a 1 MW; qualora tale soglia sia superata, sarà riconosciuto esclusivamente il contributo di valorizzazione dell'energia condivisa;
- essere entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021, data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021;
- rispettare i principi ambientali del DNSH (*Do No Significant Harm*) e i criteri di sostenibilità previsti nell'Allegato 3 del D.M. 16 maggio 2025;
- garantire, nel caso di impianti a biogas o biomassa, la conformità ai requisiti tecnici e ambientali previsti dall'Allegato D del medesimo decreto;

- utilizzare, se fotovoltaici, moduli e inverter di nuova costruzione; per le altre fonti rinnovabili, possono impiegare componenti rigenerati, purché ripristinati alle condizioni nominali da officine specializzate;
- non costituire impianti ibridi o progetti che comportino emissioni superiori ai limiti di CO₂ stabiliti dalle norme europee.

5.2 Gli impianti esistenti, **entrati in esercizio entro il 15 dicembre 2021**, non possono accedere alla tariffa incentivante, ma possono partecipare alla configurazione ai fini del **solo contributo di valorizzazione dell'energia condivisa**, purché la loro potenza complessiva non superi il 30% della potenza totale della configurazione.

5.3 È fatto **divieto di artato frazionamento delle iniziative o degli impianti** al fine di eludere i limiti di potenza o accedere indebitamente agli incentivi. In presenza di più impianti alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o contigue e riconducibili a un unico produttore, tali impianti saranno considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza incentivabile.

5.4 Gli **impianti che accedono al contributo in conto capitale PNRR** devono anche:

- disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio e di preventivo di connessione accettato;
- essere ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, come risultante dai dati ISTAT alla data di presentazione della domanda;
- avere data di avvio lavori successiva alla domanda di contributo e risultare completati entro il 30 giugno 2026, con entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2027.

5.5 Gli **impianti che accedono solo al contributo di valorizzazione** non sono soggetti a limiti specifici di fonte, potenza o data di entrata in esercizio, fermo restando che tutti i punti di connessione dei clienti finali e delle unità di produzione devono ricadere sotto la medesima cabina primaria.

5.6 Tutti gli impianti devono rispettare i requisiti tecnici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 199/2021 e ogni altra disposizione applicabile, nazionale o europea, in materia di **sicurezza, ambiente e tutela del territorio**.

Articolo 5 Numero ottimale di soci

6.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) stabilisce un Numero Ottimale di Soci per ciascuna configurazione, tenendo conto del **fabbisogno complessivo di consumo elettrico** dei soci all'interno della medesima cabina primaria di riferimento e delle **modalità di gestione dell'energia condivisa ed eccedentaria**, in coerenza con le finalità e i principi stabiliti dallo Statuto e con i criteri di equilibrio energetico previsti dalla normativa vigente.

6.2 Il Numero Ottimale è determinato considerando:

- la **capacità complessiva di produzione** di energia rinnovabile disponibile alla CER;
- i **consumi medi attesi dei soci** con punti di prelievo attivi e la loro distribuzione temporale;
- le **specificità tecniche della rete elettrica**, incluse le condizioni di connessione e l'equilibrio energetico all'interno della cabina primaria.

Il rispetto del Numero Ottimale di Soci è condizione essenziale per garantire la sostenibilità tecnica, economica e ambientale della CER e per mantenere la massima valorizzazione dell'energia condivisa netta incentivabile.

6.3 La CER valuta tutte le domande di ammissione, anche qualora il Numero Ottimale risulti già raggiunto. L'ammissione di nuovi soci è possibile solo qualora vi sia sufficiente capacità produttiva disponibile, ovvero a seguito di **ampliamento, revamping o integrazione di nuovi impianti di produzione**, o su parere tecnico del Referente CER sulla base dei piani di crescita della capacità, in modo da non compromettere l'equilibrio complessivo e la corretta distribuzione dei benefici.

6.4 La CER garantisce ai nuovi soci informazioni chiare e accessibili, in forma scritta o digitale, sulle condizioni di ammissione, sulle tempistiche e sulle modalità di partecipazione ai benefici della condivisione energetica, assicurando **trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità**.

Articolo 6 Durata

7.1 La durata della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) **coincide con quella della Cooperativa**, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata in conformità allo Statuto.

7.2 L'anno sociale della CER segue l'**anno fiscale** della Cooperativa, con chiusura al **31 dicembre di ciascun esercizio**, ai fini della rendicontazione economico-energetica e della ripartizione degli incentivi.

7.3 In caso di **scioglimento o cessazione della CER**, si applicano le disposizioni statutarie della Cooperativa e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Articolo 7 Domanda di ammissione

8.1 Possono essere ammessi a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), attraverso l'adesione a Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit, i soggetti di seguito indicati, purché rispettino i **requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto**:

- persone fisiche;
- micro, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali;
- associazioni e fondazioni;
- enti religiosi;
- enti del Terzo Settore e di protezione ambientale
- enti e organismi di ricerca e formazione;
- aziende territoriali per l'edilizia residenziale, aziende pubbliche di servizi alla persona e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- consorzi di bonifica;
- amministrazioni locali incluse nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni.

8.2 Le imprese partecipanti devono possedere i requisiti di PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e non possono esercitare, in via principale o esclusiva, attività nel settore della produzione, distribuzione o vendita di energia (codici ATECO 35.1, 35.11.00, 35.12.00, 35.15.00), fatta salva la facoltà di partecipare come produttori terzi senza poteri di controllo, ai sensi Regole GS. **Le grandi imprese non possono aderire alla CER.**

8.3 Possono esercitare poteri di controllo all'interno della configurazione CER esclusivamente i membri che dispongono di punti di connessione o impianti ubicati nel territorio di riferimento, ovvero nell'area sottesa alla **medesima cabina primaria** in cui operano gli impianti della Comunità.

8.4 La partecipazione alla CER è **libera, aperta e volontaria**, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e parità di trattamento.

Ogni socio o membro mantiene i diritti di cliente finale e partecipa alla condivisione dell'energia in base al **proprio ruolo operativo**, che può essere:

- **Produttore di energia rinnovabile**, titolare o realizzatore di un impianto di produzione da fonte rinnovabile;
- **Autoconsumatore di energia rinnovabile**, titolare di un impianto destinato in via prioritaria ai propri consumi e alla condivisione dell'energia eccedentaria;
- **Consumatore non impresa**, soggetto senza impianti di produzione, titolare di utenze elettriche residenziali o assimilate;
- **Consumatore impresa**, soggetto titolare di utenze aziendali, ammesso nei limiti e condizioni di legge.

8.5 La **Domanda di Ammissione** deve essere redatta sull'apposito **modello predisposto dalla Cooperativa e indirizzata al Consiglio di Amministrazione**, indicando:

- la **categoria** e il **ruolo** di appartenenza nella configurazione;
- i **dati anagrafici e tecnici** (utenze, POD, potenza, ubicazione dell'impianto);
- la dichiarazione di presa visione e accettazione integrale dello **Statuto**, del presente **Regolamento** e delle **delibere** degli organi sociali;

- il **mandato** alla Cooperativa e alla CER per la gestione economica dell'energia condivisa e degli incentivi GSE, con autorizzazione al trattamento dei dati energetici e al conferimento di eventuale sub-mandato a soggetti qualificati;
- l'autorizzazione alla trattenuta di una **quota fissa annuale per la copertura dei costi di gestione**, nella misura indicata nella domanda.

8.6 La domanda è esaminata dal Consiglio di Amministrazione **entro 30 giorni dal ricevimento**; l'ammissione decorre dalla data della delibera di accoglimento e dal perfezionamento delle deleghe necessarie per la condivisione energetica.

8.7 Possono inoltre partecipare alla configurazione, pur non essendo membri della CER, i **produttori terzi** che conferiscono mandato al Referente affinché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi ai fini del computo dell'energia condivisa. Tali produttori possono esercitare attività nel settore energetico, nel rispetto delle regole operative GSE.

Articolo 8 Conferimento di mandato alla CER e impegni in qualità di Socio della CER

9.1 Con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, il Socio conferisce **mandato alla Comunità Energetica Rinnovabile Territoriale** (di seguito "CER Territoriale"), rappresentata dal proprio Presidente ovvero Rappresentante Delegato, ad agire in suo nome e per suo conto per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla gestione della configurazione di autoconsumo collettivo e alla partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, ai sensi della normativa vigente e delle Regole Operative CACER.

Il presente mandato ha **durata pari alla permanenza del Socio nella CER Territoriale** e si intende **automaticamente rinnovato per ogni esercizio sociale** successivo, salvo recesso o esclusione del Socio.

9.2 La CER Territoriale esercita tale mandato per delega e **sotto la responsabilità di Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit**, soggetto Referente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., titolare del Contratto per la regolamentazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile unico del riparto dell'energia elettrica condivisa, della gestione economica degli incentivi e del trattamento dei dati personali e tecnici ai sensi della normativa vigente.

9.3 In virtù del presente mandato, **la CER Territoriale è autorizzata a:**

- trasmettere alla Cooperativa, per le comunicazioni al GSE, i dati tecnici e anagrafici dei Soci, inclusi codici POD, tipologia d'utenza e informazioni sugli impianti di produzione;
- supportare la Cooperativa nella presentazione delle istanze, nell'aggiornamento delle informazioni e nella gestione dei rapporti con GSE, distributori, TERNA, ARERA e altri enti competenti;
- collaborare alla gestione amministrativa e contabile dei flussi di incentivo e di valorizzazione dell'energia condivisa;
- ricevere e trasmettere ai Soci comunicazioni ufficiali riguardanti la gestione energetica e i criteri di riparto;
- raccogliere il consenso informato dei Soci per l'acquisizione, da parte del GSE, dei dati e delle misure relative ai punti di connessione (POD) ai fini della determinazione dell'energia condivisa.

9.4 Il Socio si impegna a:

- sottoscrivere e restituire tempestivamente la documentazione predisposta dalla CER Territoriale o richiesta dalla Cooperativa o dal GSE;
- fornire dati completi, veritieri e aggiornati relativi alla propria utenza elettrica e agli eventuali impianti di produzione;
- comunicare immediatamente alla CER Territoriale ogni variazione rilevante (cessazione del contratto di fornitura, cambio POD, variazioni anagrafiche o societarie, modifiche di titolarità o ubicazione);
- mantenere i propri diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia;
- rispettare le finalità mutualistiche e non lucrative della Cooperativa e della CER, perseguendo benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità;
- garantire che, se impresa, la partecipazione alla CER non costituisca attività commerciale o industriale principale, in conformità con le Regole Operative e l'articolo 2 dello Statuto;
- autorizzare la CER Territoriale e la Cooperativa al trattamento dei dati tecnici, economici e personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- cooperare alle verifiche e ai controlli richiesti dal GSE o dalla Cooperativa, assicurando la piena disponibilità dei propri impianti e dati di misura.

9.5 I **Soci produttori** garantiscono che gli impianti di produzione di cui hanno la disponibilità siano eserciti in conformità agli accordi sottoscritti con la CER e che ne consentano l'inclusione nelle configurazioni di condivisione.

La **Cooperativa o la CER Territoriale potrà richiedere specifica documentazione** attestante la titolarità, la disponibilità e la registrazione dell'impianto nel sistema GAUDI di Terna S.p.A., ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità.

9.6 Il Socio prende atto che la rappresentanza legale esterna e la gestione economica e amministrativa degli incentivi avvengono esclusivamente tramite la Cooperativa, in qualità di soggetto responsabile verso il GSE.

Il Socio rinuncia pertanto a qualsiasi richiesta diretta al GSE o al proprio fornitore di energia, riconoscendo che la Cooperativa provvede al **riparto interno** secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle deliberazioni/determinazioni del Consiglio Direttivo o del Presidente-Direttore.

9.7 In caso di **inadempimento, mancata collaborazione, dichiarazioni non veritiere o impedimento alle verifiche**, la CER Territoriale può sospendere temporaneamente la partecipazione del Socio al riparto degli incentivi, dandone comunicazione alla Cooperativa.

Nei casi di grave o reiterata violazione, inclusa la perdita dei requisiti di ammissibilità, la CER Territoriale segnala la situazione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che può disporre la decadenza, riclassificazione o esclusione del Socio ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

9.9 Il Socio riconosce che la partecipazione alla CER è aperta, volontaria e non lucrativa, e che l'**eventuale tariffa premio eccedentaria** rispetto ai limiti previsti (55% o 45% ai sensi del Decreto CACER) sarà destinata ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali e ambientali nei territori di riferimento, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle deliberazioni/determinazioni del Consiglio Direttivo o del Presidente-Direttore.

Articolo 9 Cessazione dell'Accordo con i Soci della CER

10.1 La cessazione o modifica della qualità di Socio della Cooperativa comporta automaticamente la **cessazione o sospensione del rapporto operativo tra il Socio e la Comunità Energetica Rinnovabile territoriale**, inclusi il mandato conferito alla Cooperativa per la gestione dei rapporti con il GSE e la partecipazione al riparto degli incentivi.

10.2 Il **rapporto operativo** può altresì cessare o essere sospeso nei seguenti casi, anche indipendentemente dalla permanenza della qualifica di Socio cooperatore:

- perdita della titolarità del POD o trasferimento dello stesso al di fuori dell'area sottesa alla cabina primaria di riferimento, salvo tempestiva comunicazione di un nuovo POD idoneo;
- cessazione o modifica del Contratto di accesso al servizio GSE o della configurazione di autoconsumo, per cause non imputabili alla Cooperativa o alla CER territoriale;
- accertate irregolarità tecniche o dichiarative relative ai dati di misura, al funzionamento dei sistemi di monitoraggio o alla corretta identificazione dei punti di connessione;
- adesione del medesimo POD ad altra configurazione di autoconsumo collettivo o Comunità Energetica Rinnovabile;
- gravi violazioni degli obblighi verso la Cooperativa o la CER territoriale, nonché delle previsioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento o nella Domanda di Ammissione.

10.3 In caso di sospensione o cessazione del rapporto operativo, la Cooperativa provvede a effettuare le comunicazioni previste dalle Regole Operative vigenti, disponendo la conseguente esclusione del POD o del Socio dai flussi energetici e dal riparto economico.

10.4 Il Socio mantiene il diritto a **percepire gli incentivi maturati fino alla data di efficacia della cessazione**, sulla base dei dati di misura validati dal GSE. Nessun incentivo o beneficio è dovuto per i periodi successivi alla cessazione del rapporto operativo.

10.5 Le **obbligazioni economiche e patrimoniali** già assunte dal Socio verso la Cooperativa o verso la CER territoriale restano ferme fino alla completa definizione dei rapporti pendenti e delle partite contabili correlate.

10.6 Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa, su proposta motivata del Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore, può autorizzare la **riammissione** al rapporto operativo in caso di sospensione temporanea o di ripristino del POD, previa verifica della conformità ai requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

10.7 Il Socio può **recedere dal rapporto operativo** in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@italiarinnovabile.it, con ricevuta di lettura, oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER territoriale. Il recesso ha effetto l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione è ricevuta, salvo diversa pattuizione o vincoli derivanti da accordi sugli investimenti sostenuti.

In caso di recesso anticipato, possono essere previsti corrispettivi equi e proporzionati, commisurati alla compartecipazione del Socio agli investimenti o ai benefici maturati.

Articolo 10 Impegni della CER

11.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in qualità di **articolazione territoriale agisce per conto dei propri Soci** e sotto la supervisione della Cooperativa, assicurando il rispetto della normativa vigente, del Contratto stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e dei principi cooperativi di democrazia, trasparenza, partecipazione e non lucratività.

11.2 La CER si impegna a **mantenere in vigore il Contratto per la regolamentazione del servizio di autoconsumo diffuso** stipulato con il GSE, provvedendo all'inserimento, all'aggiornamento e all'eventuale rimozione dei Soci, dei punti di connessione (POD) e degli impianti di produzione, nel rispetto delle modalità previste dalle Regole Operative.

11.3 La CER, per il tramite del proprio Presidente o delegato, **rappresenta la configurazione nei confronti della Cooperativa**. Essa **conserva tutta la documentazione tecnica e amministrativa** necessaria e garantisce la veridicità delle informazioni comunicate, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

11.4 La CER **assicura la corretta registrazione degli impianti di produzione** nel sistema GAUDÌ di Terna S.p.A. e la coerenza dei dati anagrafici e tecnici dei POD dei Soci.

È inoltre tenuta a **verificare che tutti i punti di connessione** dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione ricadano nell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

11.5 Il Rappresentante della CER **collabora con gli enti preposti durante eventuali verifiche o controlli**, garantendo la disponibilità di accesso agli impianti e alle informazioni necessarie e adottando ogni misura utile a preservare le condizioni di igiene e sicurezza.

11.6 La CER può affidare, mediante **sub-mandato**, specifiche attività tecniche o gestionali a soggetti terzi qualificati (quali ESCo, energy manager o professionisti incaricati), mantenendo la piena responsabilità verso la Cooperativa e i propri Soci.

11.7 Sulla base delle informazioni storiche relative ai consumi e alla produzione di energia elettrica immessa in rete, la CER, ove possibile, **informa i Soci sugli orari e sui comportamenti di consumo ottimali** per favorire la massimizzazione della quota di energia condivisa e della maturazione degli Incentivi.

11.8 La CER gestisce in modo trasparente le risorse economiche derivanti dal servizio di autoconsumo diffuso, garantendo **contabilità separata e tracciabilità delle operazioni di incasso e ripartizione degli incentivi** (Tariffa Premio e Contributo di Valorizzazione).

Essa provvede a fornire alla Cooperativa e ai Soci, con cadenza almeno annuale, un **rendiconto sintetico della gestione economico-energetica e della destinazione delle risorse**, assicurando piena informazione e accesso ai dati rilevanti.

11.9 La CER assicura completa, **adeguata e preventiva informazione ai Soci sui benefici derivanti dalla partecipazione alla configurazione e sull'utilizzo degli incentivi**, destinando eventuali importi eccedentari della tariffa premio a **finalità sociali e ambientali** nei territori in cui sono ubicati gli impianti, nel rispetto delle disposizioni statutarie e del D.M. 7 dicembre 2023 n. 414.

11.10 Qualora vengano meno le condizioni di sostenibilità tecnica, economica o organizzativa della configurazione, **la CER può deliberare la sospensione o la cessazione dell'attività**, previo parere della Cooperativa e con un preavviso minimo di sessanta (60) giorni ai Soci, salvo diversa disposizione normativa o causa di forza maggiore.

11.11 In ogni caso, la CER opera in coerenza con gli obiettivi mutualistici e di sostenibilità della Cooperativa, promuovendo la **partecipazione consapevole dei Soci, la responsabilità condivisa e la valorizzazione collettiva** dell'energia rinnovabile condivisa.

TITOLO II REGIME DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

Articolo 11 Calcolo dell'Energia Incentivabile

12.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) rileva e monitora annualmente, per ciascun Socio, i dati di produzione e consumo di energia elettrica, comprensivi di:

- la **Produzione Singola Annuale**, ossia la quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui il Socio è titolare o contitolare e che partecipano alla configurazione;
- l'**Autoconsumo Singolo Annuale**, cioè la quota di energia prelevata dal Socio che risulta simultanea all'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti appartenenti alla configurazione;
- il **Consumo Privati Totale** e il **Consumo PMI Totale**, ottenuti dalla somma degli autoconsumi dei rispettivi gruppi di Soci consumatori.

12.2 L'**Energia Incentivabile** rappresenta la quota di energia elettrica condivisa calcolata dal GSE come il minimo istantaneo tra la somma delle immissioni e la somma dei prelievi dei Soci nell'ambito della stessa cabina primaria, limitatamente alla parte di consumo che avviene simultaneamente alla produzione da fonti rinnovabili. Tale valore costituisce la base per la determinazione dei corrispettivi economici riconosciuti alla CER.

12.3 L'Energia Incentivabile è soggetta a due componenti economiche:

- la **Tariffa Incentivante Premio (TIP)**, calcolata in base alla potenza incentivabile e ai coefficienti correttivi di zona, secondo il D.M. 7 dicembre 2023 n. 414 e le Regole Operative GSE;
- il **Contributo di Valorizzazione**, determinato in funzione del valore medio della tariffa di trasmissione (TRASE), ai sensi della Delibera ARERA 727/2022/R/eel (TIAD).

12.4 Il GSE provvede alla misura, validazione e pubblicazione mensile dei dati e dei corrispettivi economici spettanti, che vengono accreditati alla CER mediante la struttura Cooperativa quale Soggetto Referente. **La CER cura la successiva ripartizione interna degli incentivi**, sulla base dei dati ufficiali GSE e secondo i criteri deliberati dalla Cooperativa, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e proporzionalità.

12.5 **Non è riconosciuta la Tariffa Incentivante Premio** per l'energia prodotta da impianti che abbiano beneficiato di contributi in conto capitale superiori al 40% dell'investimento, del Superbonus 110%, o di altri regimi di aiuto incompatibili. Per tali impianti è ammesso esclusivamente il riconoscimento del Contributo di Valorizzazione dell'energia condivisa, ove applicabile.

12.6 La CER assicura il **monitoraggio costante dei dati di produzione e consumo** tramite le misure validate dal GSE. Può inoltre adottare sistemi di monitoraggio interno per finalità di trasparenza e rendicontazione ai Soci, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

12.7 La CER garantisce la **trasparenza dei calcoli e la tracciabilità** delle misure attraverso report periodici e rendicontazioni consultabili dai Soci. Le modalità di calcolo, i dati di misura e i criteri di ripartizione sono aggiornati in conformità alle Regole Operative del GSE e alle eventuali modifiche normative vigenti, senza necessità di revisione statutaria.

12.8 Ciascuna CER territoriale, in quanto articolazione della Cooperativa, **definisce autonomamente i criteri di ripartizione dei benefici economici** derivanti dall'energia condivisa tra Soci produttori e Soci consumatori, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della configurazione e delle esigenze locali. La proposta di riparto è sottoposta all'**approvazione degli organi competenti della Cooperativa**, che ne verificano la coerenza con i principi di equità, proporzionalità e trasparenza, nonché con la normativa e le Regole Operative vigenti.

Rimangono fermi i seguenti **vincoli generali**:

- la **quota di incentivo eccedentaria** deve essere destinata prioritariamente ai Soci consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali e ambientali di interesse collettivo nel territorio di riferimento;
- una **quota dei proventi viene trattenuta per la copertura dei costi** di gestione, monitoraggio e rendicontazione della CER e della Cooperativa;
- nessuna parte dei benefici può essere distribuita in contrasto con la natura mutualistica e non lucrativa della Cooperativa e della CER.

Articolo 12 Ripartizione dei Benefici Economici

13.1. La CER provvede al riconoscimento e alla distribuzione ai Soci secondo le modalità, le tempistiche e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e deliberati dall'Assemblea della Cooperativa su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente-Direttore.

13.2 Gli importi spettanti ai Soci sono determinati come segue:

	P ≤ 200 kW		200 < P ≤ 600 kW	P > 600 kW
Produttori	7,3 c€/kWh di energia condivisa, se persone fisiche	7 c€/kWh di energia condivisa, se persone giuridiche	6,5 c€/kWh di energia condivisa	5,6 c€/kWh di energia condivisa
Consumatori	3 c€/kWh in funzione dell'energia condivisa			
Interventi su territorio	1,3 c€/kWh di energia condivisa sarà destinato a progetti sociali selezionati dai soci della CER			

13.3 La Cooperativa e la CER garantiscono la massima trasparenza nel processo di calcolo e di distribuzione dei benefici economici. Tutti i dati e le modalità di riparto saranno pubblicati sul sito web ufficiale della Cooperativa e della CER.

Le comunicazioni riguardanti la distribuzione dei benefici saranno inviate ai Soci tramite **la mailing-list principale o altro canale equipollente**.

13.4 La quota spettante ai produttori è calcolata tenendo conto dell'andamento del **Prezzo Zonale dell'Energia**.

Nel caso in cui il prezzo medio zonale superi 140 €/MWh, il GSE applicherà una decurtazione progressiva della Tariffa Incentivante Premio, fino a un massimo di 4 c€/kWh per prezzi pari o superiori a 180 €/MWh.

Il Produttore prende atto che tale meccanismo non comporta un danno economico complessivo, poiché alla riduzione dell'incentivo corrisponde un aumento proporzionale dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, coerentemente con la dinamica del mercato zonale.

Articolo 13 Pagamento degli Incentivi

14.1 Il pagamento delle somme spettanti ai Soci derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica è effettuato dalla Cooperativa – per conto della CER – **entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di riferimento**, sulla base dei dati di produzione, consumo e condivisione comunicati dal GSE.

14.2 Qualora i dati definitivi del GSE non siano ancora disponibili alla data di scadenza, la Cooperativa può disporre **acconti o ratei provvisori**, salvo conguaglio, sulla base delle misure parziali o dei flussi energetici stimati e delle previsioni di liquidazione.

14.3 Il pagamento delle spettanze ai Soci avviene **entro il mese successivo alla pubblicazione**, da parte del GSE, dei dati di riferimento relativi all'energia condivisa e agli incentivi riconosciuti, salvo diversa indicazione contenuta nelle Regole Operative vigenti.

In caso di aggiornamento delle modalità di calcolo o di pagamento da parte del GSE, il presente articolo si intende **automaticamente adeguato** alle disposizioni sopravvenute, senza necessità di modifica formale del Regolamento.

14.4 Le somme sono accreditate sul **conto corrente bancario** indicato dal Socio nella propria domanda di ammissione ovvero con modalità tracciabili, purché intestato o cointestato al medesimo, con modalità tracciabili e nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

14.5 Eventuali **differenze, rettifiche o conguagli** dovuti a successivi aggiornamenti delle misure o delle liquidazioni GSE sono **compensati** nei pagamenti successivi.

La Cooperativa provvede al ricalcolo e all'eventuale recupero delle somme corrisposte in eccesso, informando tempestivamente il Socio interessato.

14.6 Il pagamento delle spettanze è subordinato alla **regolarità della posizione amministrativa** del Socio, inclusi eventuali contributi o rimborsi dovuti alla Cooperativa o alla CER.

In caso di sospensione, esclusione o recesso del Socio, le spettanze maturate fino alla data di cessazione sono liquidate unitamente all'ultimo riparto utile, previa verifica dei saldi energetici ed economici definitivi.

TITOLO III STRUTTURA INTERNA CER

Articolo 14 Organi della CER

15.1 Gli **organi** della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore;
- il Presidente della CER.

15.2 Gli organi della CER operano quali articolazioni territoriali della Cooperativa, nell'ambito delle deleghe e delle competenze loro attribuite, in **conformità allo Statuto sociale**, al **presente Regolamento** e alle deliberazioni degli **organi sociali** della Cooperativa.

15.3 L'attività degli organi della CER si ispira ai principi di partecipazione democratica, trasparenza e corretta gestione, garantendo a tutti i Soci pari opportunità di informazione e di intervento nei processi decisionali.

15.4 L'**Organo di Controllo della Cooperativa**, ove istituito ai sensi di legge, esercita le proprie funzioni di vigilanza anche sull'attività della CER, assicurando la conformità delle decisioni alle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 15 Tipologie di Assemblee

16.1 Le Assemblee della CER possono essere di due tipi:

- **Assemblea separata**, convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile e dell'art. 29-bis dello Statuto sociale, con funzione deliberativa sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dei Soci della Cooperativa, sia ordinaria che straordinaria;
- **Assemblea autonoma**, convocata dal Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore della CER per finalità consultive, informative o propositive, senza effetti deliberativi verso la Cooperativa, ma utili alla definizione dei programmi, delle iniziative e delle proposte locali.

16.2 Le Assemblee, in qualunque forma convocate, assicurano la partecipazione democratica dei Soci e costituiscono momento di confronto e indirizzo sulle attività della CER.

16.3 Nell'**ambito delle proprie competenze**, le Assemblee possono:

- esaminare e proporre al Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore programmi di attività o di sviluppo della CER;
- formulare osservazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'articolazione;
- proporre modifiche o integrazioni al Regolamento interno della CER, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per l'approvazione definitiva;
- avanzare candidature per le cariche sociali della CER o della Cooperativa, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

16.4 Le deliberazioni delle Assemblee separate sono **valide e vincolanti** secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Codice civile.

Articolo 16 Convocazione e Svolgimento delle Assemblee

17.1 Le Assemblee della CER sono **convocate dal Presidente** o, in caso di sua assenza o impedimento, da un **Vicepresidente**, su richiesta del **Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore**, del **Consiglio di Amministrazione** della Cooperativa, oppure di **almeno un decimo dei Soci** aventi diritto al voto.

17.2 L'Assemblea si svolge di norma **nel territorio di riferimento della CER**. Qualora la Comunità comprenda più Comuni o articolazioni locali, il Presidente, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore, può disporre la convocazione di più assemblee territoriali, anche in modalità separata, per garantire la massima partecipazione dei Soci.

17.3 L'avviso di convocazione è reso pubblico con almeno **otto giorni** di anticipo mediante affissione nei luoghi di attività della CER e comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), e-mail, o altri mezzi idonei a garantire la piena conoscenza da parte dei Soci.

17.4 L'**avviso di convocazione** deve indicare:

- la data e l'ora dell'adunanza;
- il luogo della riunione, che deve ricadere nel territorio della CER;
- l'ordine del giorno delle materie da trattare.

17.5 Le Assemblee sono **validamente costituite** qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal numero di punti di connessione o di quote possedute. Ogni socio può rappresentare, per **delega scritta**, fino a **cinque altri soci**, ai sensi dello Statuto della Cooperativa. **Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice** dei votanti presenti.

17.6 Le votazioni si svolgono di norma in forma palese, **per alzata di mano**, salvo diversa decisione dell'Assemblea che, per particolari motivi, può deliberare l'adozione del voto segreto.

17.7 Di ogni Assemblea è redatto un **verbale sintetico**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Una copia è conservata agli atti della CER e trasmessa alla Direzione della Cooperativa competente per le attività sociali e di coordinamento.

Articolo 17 Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore

18.1 In fase di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), il **Consiglio Direttivo provvisorio** dell'articolazione territoriale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il mandato ha durata massima di **cinque anni**, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci della CER.

18.2 Alla scadenza del mandato, o prima della sua naturale conclusione su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci, il Consiglio Direttivo provvisorio è sostituito dal **Consiglio Direttivo definitivo**, eletto dall'Assemblea dei Soci della CER a maggioranza semplice dei votanti presenti. Il Consiglio Direttivo definitivo resta in carica **cinque anni** ed è sempre **rieleggibile**.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può, per ragioni di continuità gestionale, **prorogare temporaneamente** il mandato del Consiglio Direttivo, sia provvisorio che definitivo, fino alla nomina del nuovo organo da parte dell'Assemblea. In casi eccezionali, può altresì nominare un **Commissario ad interim**, con funzioni di coordinamento e rappresentanza dell'articolazione territoriale, fino alla regolare ricostituzione dell'organo.

18.4 Il **numero dei componenti** del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea dei Soci della CER, in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle esigenze locali. Possono farne parte anche soci che ricoprono incarichi nella Cooperativa, purché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo. In caso di dimissioni o decadenza di un componente, il Consiglio può procedere a **cooptazione temporanea**, soggetta a ratifica nella prima Assemblea utile.

18.5 Per le articolazioni territoriali di minori dimensioni o in fase di avvio, l'Assemblea può deliberare la costituzione di un **Direttivo monocratico**, affidando le funzioni dell'organo a un unico membro denominato Presidente-Direttore. Quest'ultimo esercita le funzioni e le responsabilità attribuite al Consiglio Direttivo, salvo quelle riservate all'Assemblea della CER o al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

18.6 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più **Vicepresidenti**, con deliberazione a maggioranza semplice. Nel caso di Direttivo monocratico, il **Presidente-Direttore** è nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

18.7 Il Consiglio Direttivo, o il Presidente-Direttore in forma monocratica, esercita le proprie funzioni in coordinamento con gli organi della Cooperativa, nel rispetto delle linee strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione e sotto la vigilanza dell'Organo di Controllo, ove nominato. L'attività deve essere improntata a criteri di **trasparenza, correttezza amministrativa** e coerenza con le **finalità mutualistiche, sociali e ambientali** della Cooperativa.

Articolo 18 Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore: Poteri e Funzionamento

19.1 Il Consiglio Direttivo della CER (o il Presidente-Direttore, in caso di struttura monocratica) esercita funzioni di **indirizzo, proposta e gestione operativa** dell'articolazione territoriale, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

19.2 In particolare, il Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore:

- elabora il **programma annuale delle attività sociali, tecniche e divulgative** della CER, in coerenza con le finalità mutualistiche della Cooperativa, e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predispone il **preventivo delle spese e delle entrate** connesse alle attività della CER, nel limite del budget assegnato, e ne cura l'attuazione una volta approvato;
- organizza e coordina le **attività sociali e di partecipazione** dei soci della CER, promuovendo il coinvolgimento del territorio e il rispetto degli obiettivi ambientali ed energetici condivisi;
- formula **proposte e pareri** al Consiglio di Amministrazione su iniziative, convenzioni, adesioni e interventi di interesse della CER;
- richiede la convocazione dell'Assemblea separata, quando ritenuto necessario per la partecipazione democratica dei soci o per deliberare su argomenti di competenza locale.

19.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono **convocate dal Presidente**, o in caso di sua assenza, da un **Vicepresidente**, con un preavviso di almeno **sette giorni**. In casi urgenti, il preavviso può essere ridotto. L'**avviso di convocazione** deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati solo con l'approvazione unanime dei presenti.

19.4 Le **riunioni** sono **validamente costituite** con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le **deliberazioni** sono adottate a **maggioranza semplice** dei voti espressi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono normalmente per **alzata di mano**, salvo diversa decisione del Consiglio per votazione segreta.

19.5 Di ogni riunione deve essere redatto **verbale sintetico**, a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale è conservato agli atti della CER e trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

19.6 In caso di Direttivo monocratico, il Presidente-Direttore redige **determinazioni motivate**, che tengono luogo dei verbali e devono essere trasmesse periodicamente al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto.

19.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo o le determinazioni del Presidente-Direttore non hanno carattere **vincolante** per la Cooperativa se non **ratificate dal Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale**, fatto salvo il potere di gestione ordinaria attribuito per l'attuazione delle attività approvate.

Articolo 19 Presidente

20.1 Il **Presidente della CER** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione utile. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Per le articolazioni territoriali di minori dimensioni, le disposizioni riferibili al Presidente, ove compatibili con il modello monocratico, si applicano al **Presidente-Direttore**. Il Presidente, o il Presidente-Direttore nei casi previsti, coincide con il **Soggetto Delegato** e svolge funzioni di rappresentanza interna e operativa dell'articolazione territoriale, con l'**assistenza delle competenze tecniche, amministrative e legali della Cooperativa**, che garantisce il necessario supporto operativo e la conformità delle attività alle normative vigenti.

20.2 Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee della CER;
- rappresenta la CER nei rapporti con la Cooperativa, il GSE, gli Enti pubblici e i gestori di rete, nell'ambito delle deleghe conferite;
- cura la trasmissione dei dati, delle dichiarazioni e della documentazione necessaria alla gestione della configurazione energetica, in raccordo con gli uffici tecnici della Cooperativa;
- sovrintende all'attuazione delle attività sociali e operative della CER, assicurando il rispetto del budget e delle linee strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
- assicura la corretta comunicazione ai Soci delle decisioni assunte e la trasparenza dei processi deliberativi;
- illustra all'Assemblea Generale della Cooperativa le posizioni espresse dai Soci della propria articolazione territoriale, rappresentando sia le maggioranze che le minoranze risultanti dalle Assemblee separate.

20.3 In caso di urgenza, il **Presidente può adottare provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio Direttivo**, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

20.4 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal **Vicepresidente**, o in mancanza, dal consigliere designato con apposita delibera del Consiglio Direttivo, comunicata preventivamente alla Cooperativa. Le funzioni vicarie sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

20.5 Il Presidente **riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa** sull'andamento delle attività e sulla gestione della CER, trasmettendo i verbali delle riunioni e i rendiconti delle attività.

20.6 Il Presidente è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge, delle Regole Operative del GSE, dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. La rappresentanza legale verso terzi resta in capo alla Cooperativa.

20.7 La carica è **gratuita**, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate secondo le policy della Cooperativa.

20.8 Il Presidente può essere **revocato dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata** adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, per giusta causa, previa audizione. La revoca è efficace previa ratifica del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che può altresì disporre la sospensione per gravi motivi. Nel caso di **Direttivo monocratico**, la revoca motivata è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che può altresì disporre la sospensione per gravi motivi.

Articolo 20 Comunicazioni all'interno della CER

21.1 All'interno della CER, la **mailing-list ufficiale** costituisce il principale canale di comunicazione tra i Soci, il Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore della CER e la Cooperativa. I Soci che, al momento dell'iscrizione, dichiarino di non poter utilizzare la posta elettronica **possono richiedere che le comunicazioni siano inviate tramite altro mezzo telematico**.

21.2 L'**iscrizione alla mailing-list o ad altri canali informativi autorizzati** (quali gruppi WhatsApp, Telegram o piattaforme equivalenti) avviene automaticamente all'atto dell'adesione alla CER e alla Cooperativa.

Tali strumenti sono utilizzati dal Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore della CER, in coordinamento con la Cooperativa, per la diffusione di avvisi, iniziative, aggiornamenti sulle attività e convocazioni delle assemblee separate o generali.

21.3 Il Socio può in qualsiasi momento chiedere la **disattivazione dai canali informativi** non obbligatori, inviando una richiesta all'indirizzo mailinglist@italiarinnovabile.it con oggetto "CANCELLAZIONE". La disattivazione non pregiudica la ricezione delle comunicazioni aventi valore legale o istituzionale, che continueranno a essere trasmesse con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

21.4 Per favorire la partecipazione dei Soci, la CER può attivare **forum o piattaforme online di consultazione**, utili per raccogliere osservazioni e proposte su temi di interesse comune. Le opinioni espresse non hanno carattere vincolante, ma costituiscono elemento di orientamento per il Consiglio Direttivo/ Presidente-Direttore e per la Cooperativa.

Articolo 21 Trattamento dei Dati Personali

22.1 Ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")** e del **D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) tratta i dati personali dei propri Soci, fornitori e collaboratori nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.

22.2 I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per **finalità strettamente connesse e strumentali** alla gestione del rapporto associativo e contrattuale con la Cooperativa, alla ripartizione degli incentivi e alla valorizzazione dell'energia condivisa, nonché per l'adempimento di obblighi normativi, fiscali, contabili e regolamentari.

Rientrano tra tali finalità anche la gestione dei Libri Sociali, la tenuta del Registro dei Soci e la comunicazione interna tra i membri della CER e della Cooperativa.

22.3 La CER agisce in qualità di **responsabile del trattamento per i dati raccolti** nell'ambito della propria attività, mentre la Cooperativa opera come titolare.

Entrambe adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati contro accessi non autorizzati, perdita, alterazione o distruzione.

22.4 I dati possono essere trattati in **formato digitale e/o cartaceo** e conservati presso la sede operativa della CER o presso la Cooperativa, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente.

L'accesso è consentito esclusivamente a **soggetti autorizzati**, nominati per iscritto, e limitatamente alle finalità indicate.

22.5 Qualora non sia possibile l'acquisizione telematica dei dati, il Socio potrà compilare un modulo cartaceo di adesione, inviato via e-mail o tramite altro mezzo idoneo. Il documento, una volta ricevuto, sarà archiviato in formato fisico presso la sede della CER e in formato digitale nel database della Cooperativa.

22.6 I dati personali possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a soggetti terzi che forniscono servizi connessi alle attività della CER e della Cooperativa (ad esempio: GSE, società di vendita, gestori di piattaforme informatiche, consulenti tecnici, fiscali o legali).

Tali soggetti operano quali responsabili esterni del trattamento, in conformità agli obblighi dell'art. 28 del GDPR.

22.7 Gli interessati possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione) mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail dataprotection@italiarinnovabile.it, gestito dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dalla Cooperativa.

22.8 I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre i termini di prescrizione legale o di durata del rapporto associativo.

22.9 La CER e la Cooperativa garantiscono ai Soci un'informativa completa e aggiornata sul trattamento dei dati personali, pubblicata sui rispettivi siti web e disponibile presso le sedi operative.

Eventuali aggiornamenti o modifiche sostanziali delle politiche di protezione dei dati saranno comunicati tempestivamente ai Soci attraverso i canali ufficiali di comunicazione.

Articolo 22 Disposizioni finali

23.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente, allo Statuto sociale e alle consuetudini cooperative applicabili.

23.2 I membri del Comitato Direttivo/ Presidente-Direttore in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono le loro funzioni fino alla naturale scadenza del mandato, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento stesso.



ALLEGATO 1 Definizioni e Determinazione del Calcolo dell'Incentivo Spettante al Singolo Socio

Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore, per ogni anno, all'Autoconsumo Virtuale dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione (*"Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale"*). Ai fini del calcolo si utilizzano le definizioni di seguito indicate da intendersi riferite all'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione.

"Autoconsumo Singolo Annuale": la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel periodo annuale;

"Autoconsumo Singolo di Periodo": il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Incentivi, calcolato come indicato nei successivi paragrafi del presente Foglio Informativo;

"Consumo Collettivo di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Consumo Singolo di Periodo" (di seguito indicato come **Consumo_{Socio i}**): il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Energia Elettrica Condivisa Annuale": la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo per tutti i Periodi di Tempo Rilevante ricompresi in un anno;

"Energia Elettrica Condivisa di Periodo" (di seguito indicata come **EE Condivisa**): l'energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra (i) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CER e immessa nella rete pubblica e (ii) l'energia oggetto di autoconsumo collettivo;

"Immissione di Energia Elettrica di Periodo" (di seguito indicata come **EE_{immessa}**): l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Contributi Valorizzazione;

"Immissione Singola di Energia Elettrica di Periodo" (di seguito indicata come **EE_{immessa socio i}**): l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica dall'impianto o impianti di proprietà o nella disponibilità del singolo socio della CER nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Contributi Valorizzazione;

"Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione degli Incentivi a favore della CER sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CER;

"Produzione di energia elettrica incentivata" (di seguito indicata come **Produzione incentivata_{Socio i}**): l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica che ha diritto ai contributi di cui all'Art. 12 del Regolamento, pari o inferiore all'immissione di energia elettrica di periodo.

Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, **il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo**, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore sarà pari ad un ammontare di energia autoconsumata così calcolato:

$$[\text{Autoconsumo Singolo di Periodo}_{\text{Socio i}}] = [\text{EE Condivisa}] \times \frac{[\text{Consumo}_{\text{Socio i}}]}{[\text{Consumo Collettivo}]}$$

Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, **la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda il Consumo Collettivo di Periodo**, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore sarà pari ad un ammontare di energia autoconsumata così calcolato:

$$[\text{Produzione incentivata}_{\text{Socio i}}] = [\text{EE Condivisa}] \times \frac{[\text{EE}_{\text{immessa socio i}}]}{[\text{EE}_{\text{immessa}}]}$$